

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dr. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 29 giugno 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con lettera del 30.12.2009 il ricorrente, tramite legale, ha contestato *“l'intervenuta estinzione/nullità/inefficacia della fideiussione”* prestata dallo stesso cliente a garanzia del credito vantato dalla banca nei confronti di un terzo cliente della stessa, per un contratto di mutuo fondiario. Il ricorrente ha lamentato la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede *“attraverso un comportamento volto, non solo, al pregiudizio del garante, ma al conseguimento di un proprio interesse”*. In particolare, la banca avrebbe comunicato al cliente la risoluzione, per inadempimento, del citato contratto di mutuo *“senza alcuna preventiva comunicazione al fideiussore”* così impedendo allo stesso garante di *“intervenire in tempo utile ad evitare la decadenza dal beneficio del termine, invece così guadagnato”* dall'intermediario.

La banca ha fornito risposta con nota del 5.7.2010. Preliminarmente ha fatto riferimento a una lettera del cliente del 25.6.2010, in relazione alla quale ha comunicato che: a) la segnalazione in Centrale dei Rischi riferita al cliente è relativa alla fideiussione sottoscritta dallo stesso in data 3.6.2005, *“ad integrazione della garanzia ipotecaria”*; b) il mutuo a cui si riferisce la fideiussione è stato posto in mora il 28.10.2009, a seguito di 11 rate insolute, *“con inoltro della stessa intimazione al pagamento al garante medesimo”*; c) il credito per il mutuo è posto in *“sofferenza per l'assenza di riscontro alla messa in mora”*.

Con riferimento alla lettera del ricorrente del 30.12.2009, la banca convenuta ha precisato preliminarmente che il documento fideiussorio è risultato regolarmente sottoscritto. In merito all'informativa sullo stato di morosità dell'affidato principale, ha poi richiamato l'art. 6 del contratto secondo il quale *“l'azienda di credito è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito l'entità dell'obbligazione garantita [...], nonché, previo rilascio di consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa”*. La banca ha aggiunto, pertanto, che *“è*



norma [...] che compete al fideiussore eseguire i controlli e le verifiche ed informarsi presso l'Istituto bancario sull'andamento del rapporto al quale ha prestato garanzia".

Con ricorso pervenuto l'8.11.2010, il ricorrente ha chiesto di accertare *"l'intervenuta estinzione/inefficacia della fideiussione [...] prestata in data 03.06.05 dal [ricorrente] [...] per la violazione [...] degli obblighi di correttezza e buona fede da parte del creditore garantito"* che avrebbe comunicato al cliente la risoluzione, per inadempimento, del citato contratto di mutuo *"senza alcuna preventiva comunicazione di messa in mora con ciò impedendo al garante il relativo tempestivo pagamento utile alla conservazione del contratto e [...] ad impedire la decadenza del beneficio del termine così guadagnata dall'istituto"*.

La banca, che ha fatto tenere le proprie controdeduzioni l'11.1.2011, ha preliminarmente precisato di aver riscontrato *"la perfetta validità e contestualità del documento fideiussorio, il quale risulta regolarmente sottoscritto dal [ricorrente] e provvisto anche del visto per autenticità"*. In merito all'informativa sullo stato di morosità dell'affidato principale la convenuta ha ripetuto il richiamo all'art. 6 del contratto, già citato nella risposta al ricorrente del 5.7.2010.

La banca ha quindi chiesto all'ABF di rigettare il reclamo.

Le controdeduzioni sono state inviate al ricorrente via mail il 25.1.2011.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che la domanda del ricorrente, così come formulata, non possa essere accolta. Infatti con tale domanda il ricorrente chiede l'accertamento della invalidità radicale del negozio fideiussorio posto in essere con la banca, ma aggiunge che tale invalidità radicale è sopravvenuta e deriva dalla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede del creditore garantito.

In effetti se si trattasse di un vizio genetico del negozio, si dovrebbe pervenire alla conclusione che la controversia sfugge alla competenza dell'ABF, posto che la fideiussione in questione risulta essere stata rilasciata dal ricorrente il 3.6.2005, mentre ai sensi dell'art. 4 sez. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 *"non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007"*.

Tuttavia una corretta interpretazione della domanda fa ritenere che la radicale invalidità invocata dal ricorrente non sia un vizio genetico, ma, come si accenna nel ricorso, sopravvenuto e sia causata dall'inadempimento della banca la quale non avrebbe eseguito in buona fede le obbligazioni da essa assunte nel rapporto negoziale intrattenuto con il ricorrente.

Ora, è vero che la violazione dei doveri di correttezza e di buona fede può configurare inadempimento autonomo al contratto *inter partes*, ma da ciò discende appunto che tale violazione può essere invocata al fine di giustificare un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., oppure, nei casi in cui l'inadempimento non abbia scarsa importanza secondo il piano di valutazione previsto all'art. 1455 c.c., può essere invocata quale fatto giustificativo della risoluzione del contratto. Ma è ben ovvio che l'inadempimento in sé non può produrre la radicale invalidità del contratto instata dal ricorrente.

Nemmeno è possibile convertire la domanda proposta in quella di risoluzione, sia per i limiti di cognizione che a tale riguardo incombono su un organo come l'ABF, sia perché l'inadempimento della banca è denunciato in termini assolutamente generici di talché non è possibile svolgere alcuna valutazione in ordine al requisito della gravità del medesimo,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

se non in termini di esclusione della sua sussistenza per difetto di ogni indizio di prova al riguardo.

In definitiva, posto che la fidejussione in questione esiste, il ricorrente non può sperare di liberarsi dei suoi obblighi fidejussori, semplicemente appellandosi alla buona fede che è invocazione la quale richiede di essere dettagliata in modo completo ed analitico.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO